



Spett.le  
Eppendorf s.r.l.  
Via Bracco, 6  
20159 Milano  
eppendorf@eppendorf.it  
CF/PIVA 10767630154  
Tramite UnityFVG

**Oggetto: Stipula del contratto per l'affidamento della fornitura di strumentazione per analisi molecolari nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetto NBFC – National Biodiversity Future Center, codice CN00000033 CUP F83B22000050001 e del progetto MONITORAGGIO PORTO TS – STRUM (CUP C99B18000150005, oltre che C19I20000040005 - progetto europeo Susport e C69H17000010003 - convenzione con Regione FVG). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii per l'importo di € 11.786,60 IVA esclusa CIG B146703C09.**

#### **Ulteriori comunicazioni contrattuali**

Con Determinazione del Direttore di Sezione OCE Atto n. OCE Atto n. OCE 231 ADW del 12/05/2024, consultabile sul seguente sito internet:

<https://www.ogs.it/it/gare-e-appalti/avvisi-di-aggiudicazione-esiti-e-affidamenti/fornitura-di-strumentazione-analisi>

la fornitura in oggetto è stata affidata alla Vostra società al prezzo di € IVA esclusa, si procede alla stipula del contratto mediante lo scambio di corrispondenza tramite il portale unityfvg.

Si comunica inoltre quanto di seguito specificato.

Il contratto è disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), dal D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., dalle disposizioni del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. applicabili fino al 30.06.2024 in virtù dell'art. 14, comma 4, dell'art. 14 del citato D.L. 13/2023, e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture.

La fornitura di cui in oggetto dovrà inoltre essere resa in conformità ai seguenti documenti:

- Capitolato tecnico-amministrativo (allegato alla richiesta di preventivo);
- Patto d'integrità approvato con determinazione del Direttore Generale n. 230 ADW del 12/05/2023.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture elettroniche, che dovranno essere emesse a condizione dell'avvenuto ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa attestante l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. Si specifica inoltre che le fatture relative alla fornitura oggetto del presente affidamento dovranno essere intestate a:

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, con sede a Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 - Sgonico (TS) – Italy, C.F. 00055590327, Codice Univoco Ufficio: GDJFNA, e dovranno indicare il Codice Identificativo Gara CIG **B146703C09**:

➤ **Fattura relativa all’Offerta economica nr. Q24000618695 del 22.04.2024 progetto NBFC CUP F83B22000050001** pari a € 7.713,30 (settemilasettecentotredici/30);

**Fattura relativa all’Offerta economica nr. Q24000618698 del 22.04.2024 progetto MONITORAGGIO PORTO TS – STRUM CUP C99B18000150005** pari a € 4.073,30 (quattromilasettantatre/30);

Per quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all’escussione dell’eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC ed alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall’OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall’adozione del provvedimento;

Fermo restando i termini previsti nel Capitolato tecnico-amministrativo in merito alla durata contrattuale, il fornitore con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole che la durata complessiva del progetto finanziato non può eccedere 36 mesi e, comunque, non può superare il termine del 31.12.2025 e che, pertanto, l’esecuzione della fornitura oggetto di affidamento dovrà essere conclusa e collaudata entro tale data.

Trovano applicazione previste dall’art.26 del Capitolato tecnico-amministrativo in relazione alle ipotesi di inadempimento del fornitore agli obblighi stabiliti dall’art. 47, commi 3, 3-bis D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., con riferimento agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale; raggiunto tale limite massimo, l’OGS si riserva la facoltà di risolvere il contratto e verranno addebitati all’Impresa i maggiori danni derivanti all’OGS dai ritardi nella realizzazione del progetto PNRR. Dette penali saranno direttamente scomutate dalle relative fatture.

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato tecnico-amministrativo per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa quanto segue:

- a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

Il fornitore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all’Appaltatore, dall’applicazione di detto principio sono prescritti dal Capitolato tecnico-amministrativo.

- b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Nel caso in cui il fornitore occupi, all’atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il fornitore stesso è obbligato a consegnare all’OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula)

del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui il fornitore occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il fornitore stesso è obbligato a consegnare a all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Il fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

Il fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'OGS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta all'OGS la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo al fornitore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR e PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta all'OGS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito all'art. 26 del Capitolato tecnico-amministrativo cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora per le attrezzature fornite esistano specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto presenti, le attrezzature dovranno essere conformi a tali specifiche disposizioni di prodotto. In assenza di tali disposizioni dovrà essere fornita dal produttore/fornitore evidenza sulla mancanza delle stesse nonché in merito al rispetto della legislazione comunitaria applicabile inerente alla salute e sicurezza sul lavoro in considerazione dei requisiti generali e specifici applicabili.

Per informazioni di natura amministrativa è possibile contattare la rag. Anna Lucia Tarantino inviando una e-mail all'indirizzo [uca@ogs.it](mailto:uca@ogs.it), mentre per informazioni relative all'esecuzione del contratto si rimanda al dott. Cosimo Solidoro inviando una e-mail all'indirizzo [csolidoro@ogs.it](mailto:csolidoro@ogs.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è la sottoscritta.

Distinti saluti.

*Cosimo Solidoro*

Responsabile del procedimento dott. Cosimo Solidoro– e-mail: [csolidoro@ogs.it](mailto:csolidoro@ogs.it)

Responsabile dell'istruttoria: rag. Anna Lucia Tarantino [uca@ogs.it](mailto:uca@ogs.it)